

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 aprile 2020, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 aprile 2020, dove ha acquisito il n. 506 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 14 maggio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 maggio 2020, n. 22.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge oggi all'esame di quest'Assemblea tiene conto dell'emergenza economica che sta seguendo a quella sanitaria provocata dal diffondersi della pandemia Covid-19.

Come noto, le necessità di preservazione della salute dei cittadini hanno comportato l'emanazione da parte del Governo di una serie di provvedimenti che hanno portato al fermo o alla sensibile riduzione di quantomeno i due terzi delle attività economiche e commerciali nazionali e, ovviamente regionali. L'arresto delle attività sopra richiamato sta comportando pesanti perdite in termini di fatturato e di utili per il sistema economico che ha visto drasticamente ridursi i flussi di pagamenti con una vera e propria interruzione delle cd filiere di attività.

A fronte dell'inusitata portata della crisi in questione, il sostegno al sistema economico regionale passa innanzitutto per gli interventi statali, ma questi possono essere debitamente supportati anche da interventi regionali che, se studiati con accuratezza e in un'ottica di complementarità con quelli principali di natura statale, possono dare un effettivo aiuto alle attività produttive e commerciali, specie di piccole e piccolissime dimensioni.

In quest'ottica, la Regione del Veneto già da anni ha implementato strumenti finanziari avanzati per agevolare le imprese venete, soprattutto in un'ottica di sostegno agli investimenti e alla crescita produttiva e occupazionale. La gamma di strumenti già attivati in termini di finanziamenti agevolati, tramite i fondi di rotazione, di garanzie e di partecipazioni al capitale di rischio, nonché in termini di contributi a fondo perduto, può essere adeguatamente riutilizzata anche in funzione anticrisi, ritardando le tipologie di interventi e le categorie di imprese ammissibili, concentrando in particolare l'attenzione sul sostegno alla liquidità aziendale; oppure, se del caso, inventando nuovi strumenti che meglio possano adattarsi alle nuove esigenze insorte con la crisi in parola.

Nella presente proposta normativa si apre la possibilità a tutto questo, quantomeno per il periodo che si prevede possa esser necessario.

L'estrema urgenza di attivare quanto sopra, induce inoltre a prorogare l'incarico di gestire questi strumenti rinnovati o nuovi, a Veneto Sviluppo SpA, in deroga all'ormai prossima scadenza della convenzione sottostante a tale attività. È infatti palese che i tempi che si renderebbero necessari per individuare un nuovo gestore e consentirgli di entrare a regime nella nuova operatività sono assolutamente incompatibili con le esigenze di affrettare quanto prima i tempi per l'attivazione della strumentazione finanziaria sopra indicata, in favore di imprese che, senza gli adeguati sostegni, rischiano addirittura di uscire dal mercato per sempre.

Si propone così di continuare a sfruttare l'ottimo livello di know how acquisito in questo campo da Veneto Sviluppo, per consentire alla società finanziaria regionale di proseguire con la massima celerità e adeguatezza professionale in questo delicato compito. La norma prefigura comunque anche lo scenario di conclusione della fase di emergenza, che dovrà sfociare nel ritorno all'operatività “normale” che restaurerà la conclusione degli interventi di gestione attiva di Veneto Sviluppo, lasciandole compiti di gestione residuale per la successiva, definitiva chiusura dei rapporti contrattuali finanziari posti in essere in precedenza.

In questo contesto viene inoltre introdotta una disposizione particolare in tema di impianti a fune per pubblico servizio di trasporto, considerati opere d'interesse pubblico, soggetti a concessione pubblica di linea e ad autorizzazione ad apertura a pubblico esercizio ai sensi della legge regionale n. 21/2008, così come anche le piste e gli impianti di innevamento programmato. Il settore

degli impianti a fune, dotato di valenza propulsiva per l'economia produttiva e turistica delle aree montane, è stato, pertanto, oggetto di sostegno pubblico, in termini di incentivi economici e finanziamenti in conto interessi ed in conto capitale.

La disposizione in questione intende dunque continuare a valorizzare le aree sciabili attrezzate, dando continuità agli investimenti regionali nel comparto, mediante due distinte linee di finanziamento derivanti entrambe dai fondi in rientro da Veneto Sviluppo a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6. Fondi che vengono destinati a nuovi contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree, attraverso il rifinanziamento dell'articolo 16 della legge regionale 21/2008. Ai soggetti gestori viene finanziata quota parte del costo previsto per ciascun intervento, secondo modalità e criteri che verranno successivamente stabiliti dalla Giunta con proprio atto.

Una parte delle risorse viene mantenuta sul fondo di rotazione di cui sopra, per un importo pari ad euro 500.000, sempre per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto al fine della realizzazione di investimenti o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale di società di trasporto funiviario da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

Conseguentemente all'introduzione di queste modifiche normative viene abrogato l'articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", ma allo stesso tempo ne viene introdotto un nuovo per salvaguardare gli equilibri di bilancio e i trasferimenti di parte delle risorse giacenti presso Veneto Sviluppo per un importo complessivo di euro 60.345.866,78 già allocati nel bilancio di previsione 2020-2022 e che costituiscono entrate a libera destinazione finalizzate al finanziamento di spese in conto capitale.

Un ulteriore articolo recepisce poi un emendamento aggiuntivo al testo iniziale, depositato dalla Giunta regionale nel corso della seduta di Prima Commissione del 29 aprile 2020, finalizzato ad apportare alcune modifiche all'articolo 11 ("Iniziativa per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto") della richiamata legge regionale n. 44/2019 che consentano l'impiego delle risorse introitate nel bilancio regionale ai sensi del comma 2 di tale articolo - derivanti dagli strumenti finanziari in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziati con risorse europee nell'ambito del POR FESR 2007-2013 - anche per interventi di sostegno delle imprese colpite dalla crisi correlata alla pandemia da Covid-19. In particolare, attraverso tali modifiche si dispone che le risorse introitate possano essere utilizzate per finanziare, oltre che strumenti di ingegneria finanziaria e iniziative previste dal POR FESR 2014-2020, anche interventi in conto capitale in favore delle imprese colpite dalla pandemia; interventi che potranno essere realizzati, anche in forma cofinanziata, attraverso iniziative congiunte con il sistema camerale regionale.

Infine, in ossequio a quanto previsto al punto 9.10 "Il prospetto degli equilibri di bilancio" del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, poiché le sopracitate variazioni comportano una modifica negli equilibri di bilancio e del margine corrente, si procede all'aggiornamento del "prospetto degli equilibri di bilancio", nonché all'aggiornamento degli elenchi "Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto", al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Al termine di questa relazione è opportuno ripercorrere i passaggi intervenuti nel corrente anno, a far data dalla presentazione del disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale - che ha assunto il n. 506 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura - avvenuta il 21 aprile 2020.

Il 22 aprile è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione nonché, successivamente, alle Commissioni Seconda, Terza, Quinta e Sesta per gli aspetti di competenza.

Il 29 aprile è stato illustrato in Prima Commissione e nel corso della seduta telematica n. 204 del 29 aprile è stato depositato l'emendamento aggiuntivo di un articolo, di cui si è detto.

Tra il 5 ed il 7 maggio le citate Commissioni hanno espresso parere favorevole, per quanto di competenza, sul testo e sull'articolo aggiuntivo.

Favorevolmente si è espresso, il 14 maggio, anche il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/2017.

Nella seduta telematica n. 206 del 14 maggio la Prima Commissione ha licenziato a maggioranza il progetto di legge n. 506, comprensivo dell'articolo aggiuntivo, nel pieno rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento consiliare.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Veneti Uniti, Partito dei Veneti ed il consigliere Ferrari del gruppo consiliare Civica per il Veneto; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e la consigliera Salemi del gruppo consiliare Civica per il Veneto; hanno espresso voto contrario le componenti politiche "Veneto 2020-Liberi E Uguali" e "Veneto 2020-Italia in Comune" del Gruppo Misto.;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

anzitutto occorre rilevare come questo DL sia un correre ai ripari, non solo per l'emergenza COVID, ma soprattutto per la prologa a Veneto Sviluppo in qualità di gestore per gli strumenti finanziari a sostegno delle imprese venete.

A seguito della normativa statale. Veneto Sviluppo, scadeva, il 6 luglio di quest'anno nelle sue funzioni in quanto non era una società in House e i compiti di gestione dei fondi veniva trasferita in capo ad AVEPA, per questo era stato predisposto il PDL 498 depositato il 25 marzo presso la sede del Consiglio.

Erano anni che si sapeva che l'affidamento diretto, senza gara per la gestione di strumenti finanziari poteva avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico.

Questa amministrazione arriva invece in scadenza di legislatura, a un mese dall'inizio della campagna elettorale, manda avanti un PDL che trasferisce le funzioni ad AVEPA. Non era difficile immaginare, considerata la sopravvenuta emergenza sanitaria, seguita da una pesante emergenza socio-economica, che la Giunta, trovandosi inadempiente, facesse retromarcia e prorogasse le funzioni a Veneto Sviluppo.

Questo è un elemento che la dice lunga sull'efficienza della giunta regionale e sulla sua visione strategica.

Tra l'altro va' detto che quel PDL appariva anche ai neofiti costruito in fretta, perché non si può pensare di trasformare AVEPA solo togliendo la parola agricoltura e rovesciandoli sul tavolo il tutto dicendogli in sostanza: arrangiatevi.

Se si intende percorrere questa strada occorrerà sia una sua profonda ristrutturazione sia una nuova governance, che a quel punto non è immaginabile possa prevedere a capo solo un direttore scelto dal Presidente e non un CDA indicato dal Consiglio regionale (cui competono le scelte di programmazione e come è stato anche per Veneto Sviluppo). Per la sostituzione del Dott. Stella a questo punto la scelta più opportuna sarebbe quella di un commissario che accompagni la riforma, come fatto in Veneto Agricoltura. Come anche una particolare attenzione ci deve essere per non penalizzare il settore primario, (AVEPA era nata come ente pagatore), spostando il baricentro gestionale verso altre attività.

Detto questo, siamo così sicuri che questa strategia dell'articolazione regionale sia il più funzionale supporto ai reali interessi e obiettivi delle PMI? Perché non pensare invece a una Veneto Sviluppo a maggioranza pubblica, calibrata e strutturata sul sostegno alle PMI e a tutto quel tessuto più in difficoltà strutturalmente, non solo in questa fase ma anche in prospettiva, cioè quello delle micro?

Vorrei riprendere alcuni dati per avere un'idea del contesto di riferimento.

Secondo l'Osservatorio della CNA del Veneto in un mese (dal 12 marzo al 13 aprile) in Regione si è perso il 4,4 per cento del PIL annuale pari a oltre 6,5 miliardi di euro.

Lo stop (dal 12 marzo al 13 aprile) ha interessato circa 276 mila aziende (quasi due terzi del totale delle attività imprenditoriali regionali che sono 430.266) il 64 per cento e coinvolto 1 milione e 200 mila addetti (6 su 10).

Sei imprese su 10 lamentano una riduzione della liquidità (59%), a cui si aggiunge un ulteriore 16% con ridimensionamenti tra il 20 ed il 50%: si sta dunque profilando una emergenza di liquidità per almeno due imprese su tre.

Su un campione di oltre 500 aziende dall'inizio dell'emergenza, nel complesso due terzi delle aziende ha visto ridursi gli incassi di oltre il 50%, mentre meno di una su cinque ha riscontrato riduzioni inferiori al 20%.

Non bisogna però dimenticare che le imprese non vivono solo dell'immediato ma anche delle previsioni di attività a breve e medio termine: devono fare i conti con diminuzioni di ordinativi che nella grande maggioranza dei casi superano il 50%.

Servono liquidità e forme di contribuzione anche a fondo perduto per concorrere ai costi.

Con questo provvedimento vengono messi in disponibilità la quasi totalità dei fondi di Rotazione, cui già avevate attinto il 30% dei fondi a disposizione per far quadrare il bilancio di previsione 2020.

Ma davvero è venuta meno la funzione dei fondi di rotazione?

Io credo di no, queste risorse va ricordato sono il frutto di tanti anni, non avendone più a disposizione si pregiudica il futuro ed è sbagliato!

Tutto questo è il risultato di una politica miope praticata dalla regione in materia di entrate tributarie, innamorata più degli slogan che di praticare scelte strategiche e lungimiranti, che ha finito con lo sguarnire il Veneto di opportunità finanziarie importanti e significative.

È chiaro che la funzione dei fondi di rotazione è venuta meno, con queste regole! Basterebbe cambiarle per pensare di rilanciare l'economia e rafforzare il tessuto imprenditoriale!

Prima servivano ad abbattere i costi dei finanziamenti, ora potrebbero servire a una patrimonializzazione e internazionalizzazione delle imprese per reggere la competizione, incentivando l'innovazione, la ricerca, l'organizzazione di vendita e la presenza nei mercati ecc..

VENETO TAX FREE è una balla, e se non ci credete chiedetelo a chi si è visto contrarre i servizi in tutti questi anni a iniziare da quelli socio sanitari nel territorio o a chi avrebbe auspicato più investimenti per guardare avanti con qualche certezza; ma se proprio ne siete così convinti perché non dite agli artigiani, ai commercianti e alle partite IVA in difficoltà, come avete peraltro detto, senza il benché minimo pudore, in prima battuta ai medici, che vi abbiamo fatto risparmiare prima quindi, cosa volete anche un bonus? non vi basta ciò che vi abbiamo lasciato in questi 10 anni?

Siamo di fronte ad uno sforzo apprezzabile ma palesemente insufficiente rispetto alle reali necessità.

200 milioni (rimodulati, ridestinati, che già c'erano e vengono sottratti ad altre destinazioni e che non provengono da nessuna manovra aggiuntiva) che alla fine si mettono a disposizione dal complesso della manovra possono sembrare molti, se rapportati al bilancio della regione, e non c'è dubbio lo siano, però rispetto alle necessità e al quadro drammatico tracciato in premessa, appaiono ben poca cosa!

Non c'è una strategia, e aspettare gli altri, in questo caso assomiglia più a un approccio che definirei non complementare, ma autoreferenziale!

C'è poi una problematica che attiene alla trasparenza o se volete alla buona prassi amministrativa e cioè al ruolo del Consiglio Regionale nella definizione delle priorità di impiego dei fondi che deve prevedere, come indicato nello statuto un preciso ruolo

(ovviamente non a posteriori) dell'assemblea legislativa, attraverso quantomeno la commissione di competenza, come avviene per esempio nell'iter del PSR. A questo proposito abbiamo presentato un emendamento.

Per costruire il futuro, perché di questo dobbiamo concretamente farci carico, è bene essere consapevoli, a proposito di Roma ladrona e di Europa matrigna, rimangono solo gli investimenti dello stato e i fondi europei.

Abbandonate le battaglie ideologiche sul MES perché i Veneti non ve lo perdonerebbero! E noi non possiamo privarci di quelle risorse!”.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2026, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore.

2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine *del 31 dicembre 2021*

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.

3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;

b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;

c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile;

d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;

e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;

f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;

g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;

h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;

i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;

i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” - articolo 30 - fondo forestale regionale;

i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, articolo 57, comma 2, lettera a);

i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, articolo 3, comma 2.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l'attuale soggetto gestore all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

#### **Note all'articolo 2**

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994 è il seguente:

"Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

- a) concessione di finanziamenti agevolati nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea;
- b) concessione di contributi in conto capitale;
- b bis) concessione di garanzie.

1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio.

1 ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili fra loro e con altre forme agevolative nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;

b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.

3 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo destinati ai soggetti di cui alla lettera a) bis, comma 1, dell'articolo 2 è previsto un limite massimo di utilizzo delle relative risorse pari al dieci per cento delle risorse stesse.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato ai soggetti come definiti dalle lettere a) e a) bis, comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge;
- b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza;
- c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
- d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;
- e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
- f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa;
- g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
- h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese;
- h bis) interventi di supporto finanziario;
- h ter) interventi per la liquidità;
- i) omissis

6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile.

6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379."

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 6/1996 è il seguente:

"Art. 25 - Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto,

finalizzato alla realizzazione di investimenti o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario (20) da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2016 è il seguente:

“Art. 2 - Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).

1. Al fondo unico di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 possono accedere le imprese appartenenti ai settori produttivi che già usufruiscono delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'effettiva operatività del fondo medesimo.

4. I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità operative per l'accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione a ciascuna categoria di impresa.”.

### **Note all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 44/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Iniziative per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto.

1. La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli strumenti finanziari in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziati con risorse europee nell'ambito del POR FESR 2007-2013, approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, introita al bilancio regionale, a seguito della chiusura delle iniziative e alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, le risorse pubbliche residue al netto di eventuali oneri e perdite di gestione.

2. Delle risorse di cui al comma 1:

a) euro 45.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni;

b) euro 15.000.000,00 sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.

*2 bis. Le risorse di cui al comma 2 possono essere destinate anche al finanziamento o cofinanziamento di contributi in conto capitale finalizzati al sostegno delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale.*

3. Le risorse di cui al presente articolo, al netto degli utilizzi di cui ai commi 2 e 2 bis, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, l'ammontare di cui al comma 2 lettera a) è destinato al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari, compreso il microcredito, finalizzati a sostenere gli investimenti produttivi delle PMI operanti sul territorio regionale, anche in idonee forme di credito diretto all'impresa, e a potenziare il sistema delle garanzie pubbliche, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni nazionali aventi ad oggetto il tema del sostegno alle imprese e delle garanzie.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 40.000.000,00 per l'esercizio 2020, ed euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

### **Note all'articolo 4**

- Per il testo dell'art. 25 della legge regionale n.6/1996 vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 21/2008 è il seguente:

“Art. 16 - Contributi regionali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle aree sciabili, di cui all'articolo 6, contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 3, del bilancio plu-

riennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" viene aumentata di euro 400.000,00 in ognuno degli esercizi 2009 e 2010.

3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 verranno concessi secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.".

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione bilancio e ragioneria